



TRIBUNALE DI GENOVA

QUARTA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA RIUNIONE del 28 luglio 2023

Art. 47 quater O.G., e art. 95.1 e 101.2 della circolare sulla formazione delle tabelle 2020/2022

Il giorno 28 luglio 2023 alle ore 11.30 sono presenti il Presidente di Sezione, dott. Domenico Pellegrini, la dott.ssa Marina Pugliese, la dott.ssa Di Lazzaro Maria Antonia, la dott.ssa Valeria Ardoino, il dr. Danilo Corvacchiola e il dr. Matteo Gatti (Mot in tirocinio) estensore del presente verbale.

L'argomento principale dell'odierna riunione concerne la questione dell'applicazione del regime di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale di cui alla legge n. 742 del 1969 alle controversie in materia di famiglia.

In particolare, viene sottoposta al confronto dei Giudici della Sezione la recente ordinanza n. 18044/2023 della Corte di Cassazione del 6.6.2023, che ha enunciato il seguente principio di diritto: "in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3; tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie; ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non s'applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92".

Siffatto principio presenta carattere fortemente innovativo rispetto al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità e ha già dato adito a un acceso dibattito interpretativo tra gli operatori del settore.

Ritiene questa Sezione – nell'enunciare un orientamento che possa concorrere a garantire uniformità e prevedibilità alle decisioni dei Giudici della Sezione - di non potersi conformare all'enunciato principio di diritto.

Valgano le seguenti considerazioni.

La menzionata ordinanza invoca la sussistenza di una generalizzata sottrazione delle cause familiari alla regola della sospensione feriale dei termini processuali sancita dall'art. 1 l. 742/1969.

Ritiene in particolare di poter desumere tale generalizzata sottrazione dal disposto di cui all'art. 83, comma 3, lett. a, d.l. 18/2020, che sancisce la non operatività della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, dettata dal precedente comma 2, a una nutrita serie di ipotesi, tra cui figurano – per quel che qui rileva – le cause relative agli alimenti, nonché quelle relative “ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità” (con la precisazione – introdotta in sede di conversione del citato decreto legge – che tale non operatività della sospensione dei termini processuali riguarda i “soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali”).

Ad avviso della Suprema Corte, la citata disposizione assoggetterebbe alla medesima disciplina – di deroga alla sospensione dei termini ex art. 83, comma 2, d.l. 18/2020 – due diverse tipologie di controversie: quelle alimentari “in senso stretto”, riferite cioè all'istituto codicistico degli alimenti di cui all'art. 433 c.c., e quelle alimentari “da mantenimento”; tale ultima dizione, nella prospettazione della menzionata ordinanza, si presterebbe a ricomprendere tutte le cause relative alle obbligazioni con funzione di mantenimento (in senso lato) nell'ambito dei rapporti familiari.

Secondo la S. C., in tal modo il legislatore avrebbe recepito l'ampia nozione di obbligazioni alimentari contemplata dall'art. 1 del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008; e in tal senso deporrebbero anche le indicazioni contenute nella Relazione illustrativa al d.l. 18/2020.

L'assunto sostenuto nella citata ordinanza è che le cause alimentari così individuate sarebbero esenti non solo dalla sospensione dei termini processuali di cui all'art. 83, comma 2, d.l. 18/2020, ma altresì dalla sospensione durante il periodo feriale prevista dall'art. 1 l. 742/1969: e ciò in ragione, per un verso, del “chiaro tenore letterale” della normativa emergenziale di cui al citato decreto legge, e, per

altro verso, dell'esigenza di assicurare un'interpretazione comunitariamente conforme rispetto al menzionato Regolamento CE. Ed anzi l'esenzione arriverebbe ad estendersi altresì alle cause concernenti "altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92", solo perché connesse alle cause alimentari latamente intese.

Osserva, però, la Sezione che le argomentazioni addotte non appaiono condivisibili.

Deve muoversi dal rilievo che l'art. 3 della legge 742/1969, nell'individuare le cause sottratte alla regola generale della sospensione feriale di cui al precedente art. 1, detta – *per relationem* – un elenco di ipotesi che devono ritenersi tassative, e dunque insuscettibili di applicazione analogica.

In tale elenco figurano le "cause civili relative ad alimenti", e queste – secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità – non includono la generalità delle cause di famiglia, e neppure includono le controversie relative al mantenimento dei figli o del coniuge ovvero all'assegno divorzile, stante la diversità di presupposti, natura e finalità di tali istituti rispetto all'obbligazione legale di alimenti (in senso stretto).

Deve poi rilevarsi che non è dato riscontrare alcun obbligo imposto dal diritto eurounitario di garantire, per le cause alimentari in senso lato, l'esenzione da ipotesi obbligatorie di sospensione dei termini processuali che siano previste dalla normativa nazionale.

Né, più nello specifico, un tale obbligo può farsi discendere dal menzionato Regolamento CE n. 4/2009. Si può pure ammettere (anche sulla scorta del Considerando n. 11 di tale Regolamento) che la nozione di obbligazione alimentare ivi accolta trascenda i limitati confini dell'istituto di diritto interno degli alimenti di cui all'art. 433 c.c. È decisivo però rilevare che tale (in ipotesi, ampia) nozione è destinata comunque a valere ai soli fini "del presente regolamento", e questo si rivolge a disciplinare ben altri profili (segnatamente, la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, secondo l'intitolazione recata dal medesimo Regolamento), ma non involge in alcuna misura il tema della sospensione dei termini processuali.

Esclusa allora la sussistenza di una previsione di matrice sovranazionale che imponga di sottrarre le cause di alimenti *lato sensu* intese alla sospensione dei termini processuali, deve ora muoversi all'esame della citata normativa di cui al d.l. 18/2020.

Al riguardo, l'idea – patrocinata nell'evocata ordinanza della Corte di Cassazione – che, facendo leva sulla previsione di cui all'art. 83, comma 3, lett. a, del citato decreto legge, possa sostenersi una

generalizzata sottrazione delle cause alimentari in senso ampio anche alla sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 742/1969 non sembra poggiare su solide basi argomentative.

Non è qui ultroneo evidenziare il carattere eccezionale e temporaneamente circoscritto della menzionata normativa, destinata a fronteggiare la situazione emergenziale connessa all'improvviso manifestarsi della pandemia da Covid 19.

Tale sottolineatura induce a ritenere che la sospensione dei termini processuali dettata da quella normativa – e, correlativamente, le ipotesi derogatorie ivi sancite – abbia carattere spiccatamente autonomo rispetto all'istituto della sospensione feriale di cui alla legge 742/1969.

È del resto agevole rilevare che (anche a prescindere dalla fattispecie delle cause “alimentari”) l'elenco delle controversie espressamente sottratte alla sospensione di cui all'art. 83, comma 2, d.l. citato risulta almeno in parte eterogeneo rispetto a quello di cui all'art. 3 l. 742/1969. Tale elenco è infatti espressione di un delicato bilanciamento di interessi operato dal legislatore e connesso alla situazione pandemica in atto.

Si vuol dire, in altre parole, che le conclusioni circa l'ambito di estensione delle ipotesi derogatorie di cui all'art. 83, comma 3, lett. a, d.l. citato risultano difficilmente esportabili al diverso ambito della sospensione dei termini durante il periodo feriale di cui alla legge 742/1969: istituto, quest'ultimo, ispirato a ben altre logiche e destinato ad operare in un contesto di “ordinarietà”, ben diverso da quello cui si rivolge la citata normativa emergenziale.

Sembra allora che da quest'ultima normativa non possano trarsi validi argomenti per sostenere che la nozione di “cause civili relative ad alimenti” rilevanti ai sensi dell'art. 3 l. 742/1969 abbia confini più ampi dell'istituto degli alimenti di cui all'art. 433 c.c.

È poi appena il caso di rilevare come dalla richiamata normativa possano anzi ricavarsi indici di segno contrario, che paiono cioè confermare la tesi restrittiva qui patrocinata.

Il fatto che, nel contesto dell'art. 83, comma 3, lett. a, d.l. citato, siano state specificamente giustapposte alle cause relative agli alimenti quelle relative “ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità” induce infatti a ritenere che, in assenza di una tale specifica giustapposizione, la sola dizione di “cause relative agli alimenti” non sia di per sé idonea a ricomprendere le controversie alimentari intese in senso lato.

E così, nel sistema di cui alla legge 742/1969, ove il riferimento è alle sole “cause civili relative ad alimenti”, non potrebbe che confermarsi come – in assenza di uno specifico intervento del legislatore

– la formula debba intendersi nell’accezione restrittiva avallata dalla giurisprudenza maggioritaria, dunque come riferita alle sole cause alimentari in senso stretto.

Si osservi peraltro che, anche nel contesto del d.l. 18/2020 si potrebbe invero discutere dell’effettiva ampiezza della locuzione “cause relative ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”.

Deve al riguardo darsi conto di come il legislatore (con la legge 70/2020, di conversione del d.l. 28/2020) abbia novellato il menzionato art. 83, comma 3, lett. a, d.l. 18/2020, introducendo l’espresso riferimento – tra le ipotesi sottratte alla sospensione di cui al comma 2 – alle cause relative “al diritto all’assegno di mantenimento” e “all’assegno divorzile”. Ciò che ha indotto la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 5393/2023 e Cass. 6639/2023) a ritenere che, non avendo tale modifica carattere retroattivo, i giudizi ad essa anteriori relativi all’assegno di mantenimento o all’assegno divorzile non possano ricomprendersi tra le ipotesi derogatorie e debbano invece intendersi pienamente assoggettati alla sospensione di cui al citato comma 2.

E questo dovrebbe ulteriormente avvalorare l’idea che questa tipologia di giudizi – in assenza di interventi ad hoc del legislatore, che allo stato appunto mancano nel contesto della legge 742/1969 – sia parimenti sottoposta al regime di sospensione feriale di cui all’art. 1 l. 742 citata.

Alla luce delle precedenti considerazioni, ritiene allora la Sezione di poter escludere che le cause alimentari in senso lato possano essere *tout court* ricomprese tra le ipotesi di deroga alla sospensione feriale di cui alla legge 742/1969: stante il carattere eccezionale di tali ipotesi di deroga, opinare diversamente significherebbe infatti prospettare un intervento creativo-manipolativo sul testo normativo, che risulta però precluso all’interprete.

In conclusione, deve dunque riconoscersi che le “cause civili relative ad alimenti” rilevanti ai sensi dell’art. 3 l. 742/1969 coincidano con le sole cause concernenti il diritto agli alimenti di cui all’art. 433 c.c.

Il segretario

Dr. Matteo Gatti

Il Presidente sez.

Dr. Domenico Pellegrini